

COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”**

(articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.)

Approvato con Delibera della G.C. n. 87 del 20/07/2021

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante

Articolo 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

Articolo 4 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Articolo 5 - Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

Articolo 6 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

Articolo 7 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

Articolo 8 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

Articolo 9 – Liquidazione del compenso incentivante

Articolo 10 – Disposizioni in merito al riconoscimento degli incentivi dal 1 gennaio 2018 all'entrata in vigore del Regolamento

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, a seguito del contratto decentrato integrativo con il quale sono stati definiti modalità e criteri di utilizzo del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, sottoscritto in data 6 giugno 2019.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per **“Codice”**, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per **“Fondo”**, il fondo degli incentivi per le funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall'articolo 113 del Codice;
- c) per **“Dirigente”**, il Responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. In assenza di figura interna all'amministrazione dotata della qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra vengono espletate dal Responsabile del Settore interessato;
- d) per **“RUP”**, il Responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del Codice.

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante

1. Sui capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture previsti e a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice, nel bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti, posti a base di gara.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.

4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. Il fondo di incentivazione per funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Per importo a base di gara si intende l'importo complessivo delle opere soggette a ribasso e degli oneri della sicurezza,

risultante dal quadro economico del progetto approvato, escluse le somme per accantonamenti imprevisti, acquisizioni ed espropri, nonché l'i.v.a.

2. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità ¹ come motivato dal Responsabile del Settore.

3. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:

a) opere o lavori:

Quota di alimentazione del fondo	Importo opere o lavori
2%	Fino a 1.000.000,00
1,8%	Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00
1,6%	Da 2.000.000,01 a 5.350.000,00
1,4%	Oltre 5.350.000,00

b) servizi e forniture:

Quota di alimentazione del fondo	Importo servizi e forniture
1,3%	Da 40.000,00 a 500.000,00
1%	Da 500.000,01 a 1.000.000,00
0,9%	Da 1.000.000,01 a 3.000.000,00
0,8%	Oltre 3.000.000,00

4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singolo intervento non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione della quota per lo scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione².

5. Per servizi e forniture presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi, qualora il medesimo sia oggetto di uno specifico progetto ai sensi dell'art. 23, co. 15, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

6. La disciplina dell'incentivo, per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture, si applica solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione in applicazione delle Linee guida n. 3 dell'ANAC.

7. Per le acquisizioni di beni e servizi tramite l'adesione a convenzioni CONSIP e di piattaforme regionali la quota di incentivo viene riconosciuto ridotto del 50% limitatamente alle funzioni effettivamente svolte nell'ambito del procedimento, secondo la ripartizione prevista all'art. 7 nelle forme, modi e limiti indicati dagli orientamenti e pareri della Corte dei Conti³

Articolo 4 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale, settoriale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di

opere pubbliche;

b) i lavori in amministrazione diretta;

c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;

e) i contratti di lavori, servizi e forniture che sono affidati direttamente, inclusi quelli affidati previa richiesta

di preventivi o indagine di mercato, senza l'attivazione di una procedura di gara.

¹ Deliberazione n. 2/2019 della Corte dei Conti sezione delle Autonomie.

² Questa norma vuole evitare che il superamento di pochi Euro dello scaglione di valore, comporti uno stanziamento minore per il fondo. Ad esempio, per un'opera da 1.000.000 Euro avremmo $1.000.000 \times 2\% = 20.000$ Euro di fondo; per un'opera da 1.010.000 Euro avremmo: $1.010.000 \times 1,8\% = 18.180$ Euro.

³ Deliberazione n. 72/2019 Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto

Articolo 5 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- a) soggetti addetti alla programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice);
- b) RUP (art. 31 del Codice);
- c) verificatore progettuale (art. 26, comma 6, del Codice);
- d) soggetti addetti alla predisposizione e controllo delle procedure di appalto;
- e) direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto (art. 101 del Codice);
- f) collaudatore statico per lavori (art. 102 del Codice);
- g) collaudatore tecnico per lavori o verificatore di conformità amministrativa per servizi e forniture (art. 102 del Codice);
- h) loro collaboratori tecnici e amministrativi, ivi compresi i collaboratori incaricati della fase contrattuale.

2. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 6 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il dirigente/responsabile del centro di costo, prima dell'avvio della fase programmatoria:

- a) conferisce, gli incarichi di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima opera o lavoro, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 7;
- d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
- e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

2. Il Responsabile del Settore di ogni centro di costo, dopo l'avvio della fase programmatoria:

- a) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;
- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 7;
- d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata, con atto determinativo del Responsabile di Settore, avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

4. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

5. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in

misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del dirigente in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

6. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

7. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

8. Il Responsabile di Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il dirigente/responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

9. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile del servizio.

Articolo 7 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 5, comma 1, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con atto del Responsabile competente secondo i parametri della [tabella](#) sotto indicata nel rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto;

a) opere o lavori:

Funzione	Percentuale
Responsabilità della programmazione degli investimenti	2%
Responsabilità unica del procedimento	30%
Verifica progettuale (art. 26, comma 6, del Codice)	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito e degli atti amministrativi conseguenti	15%
Ufficio di direzione lavori	42%
Collaudo statico	3%
Collaudo tecnico amministrativo (art. 102 del Codice)	3%

b) servizi e forniture:

Funzione	Min.
Responsabilità della programmazione degli investimenti	5%
Responsabilità unica del procedimento	30%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito e degli atti amministrativi conseguenti	15%
Direzione dell'esecuzione	40%
Verifica di conformità (art. 102 del Codice)	10%

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.

5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare la quota del 20 per cento del fondo destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, con la conseguenza che, la suddetta somma, non può maggiorare i

compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della “rialimentazione” è disposto in sede programmatica.

6. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa alla “predisposizione e controllo delle procedure di bando/invito” nella misura non superiore ad un quarto della percentuale prevista al comma 1⁴.

Articolo 8 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

2. Gli incentivi erogati al singolo dipendente ai sensi del presente Regolamento saranno considerati ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi destinati alla performance, secondo quanto previsto dal contratto decentrato integrativo dell'Ente

Articolo 9 – Liquidazione del compenso incentivante

1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per l'attività di responsabile della programmazione degli investimenti e per l'attività di responsabile del procedimento dopo l'approvazione del progetto esecutivo o del progetto da porre a base di gara e la determina a contrarre, per la fase di progettazione e affidamento; con l'atto di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o verifica di conformità e l'invio delle comunicazioni all'osservatorio dei contratti pubblici, per la fase di esecuzione;
- b) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando/invito con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per la direzione lavori e contabilità, ovvero per la direzione dell'esecuzione e il controllo amministrativo contabile, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori e il conto finale dei lavori;
- e) per il collaudo statico con il deposito del certificato;
- f) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità nei casi previsti dalla normativa.

2. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente dirigente nei seguenti momenti:

- a) per i dipendenti che svolgono la funzione di responsabile della programmazione degli investimenti entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo o del progetto da porre a base di gara;
- b) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP nella fase di progettazione e di esecuzione dell'appalto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- c) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- d) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- e) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del

⁴ In ottemperanza alla disposizione dell'articolo 113, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

- f) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
 3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
 4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
 6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico, come previsto all'art. 6.
 7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
 8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 10 – Disposizioni in merito al riconoscimento degli incentivi dal 1 gennaio 2018 all'entrata in vigore del Regolamento

1. Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che le approva e si applicano alle funzioni tecniche il cui finanziamento sia stato accantonato nel quadro economico del progetto relativo all'affidamento dei lavori o nella determinazione a contrattare per servizi e forniture in data successiva al 1 gennaio 2018.
2. Gli incentivi inerenti funzioni tecniche, il cui finanziamento sia stato accantonato nel quadro economico del progetto relativo all'affidamento dei lavori o nella determinazione a contrattare per servizi e forniture, in data successiva al 1 gennaio 2018 e che si siano concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno liquidati a seguito dei chiarimenti della giurisprudenza contabile.
3. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovrordinata.